



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari
Via La Rampa, 20 - 07035 SEDINI
Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16



Originale di Delibera della Giunta Comunale

N°86 del Reg. del 02/11/2021	OGGETTO: Integrazione Programma triennale fabbisogno personale 2021/2023 - annualità 2021 personale atempo determinato
---------------------------------	--

L'anno 2021, il giorno 2, del mese di Novembre, alle ore 13.20, nella sala delle riunioni del Comune di Sedini, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Cognome Nome	carica	Presente
Carta Salvatore	Sindaco	Si
Finà Sebastiano (1957)	Assessore	Si
Finà Sebastiano (1959)	Assessore	No
Fresi Angela	Assessore	No
Sanna Domenico	Vice Sindaco	Si
TOTALI		Presenti: 3 Assenti: 2

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'artt .49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.L.gs n. 267/2000:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni :

- n° 29 del 09.03.2021, con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 nel cui ambito non era stata prevista alcuna assunzione di personale a tempo indeterminato;
- N° 66 del 22.07.2021 con la quale è stato integrato il Programma triennale di assunzioni del personale e contestualmente è stata ridefinita la dotazione organica dell'Ente;

VISTO il D.L.n° 177/2021 titolato "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

RILEVATO che con decorrenza 15.10.2021 si sono rilevate riduzioni di organico in presenza correlata ad assenza ingiustificata di personale ai sensi dell'art 1 comma 6 del D.L. n° 127/2021;

VALUTATO che tali riduzioni d'organico hanno ripercussioni negative sul corretto svolgimento dell'azione amministrativa in relazione ad attività procedimentale e provvedimento correlate a scadenze normativamente stabilite alla data del 31.12.2021 a titolo esemplificativo ma non esaustivo : attività di accertamento TARI 2016);

RITENUTO pertanto attivare con urgenza :

- l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 1 comma 557 della L. n° 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
- la copertura di n° 1 posto di Istruttore amministrativo contabile cat. C a tempo pieno e determinato per il periodo presunto dal 1 novembre al 31.12.2021 presso l'area Affari Generali ed Economico Finanziaria per n° 12 ore al di fuori dell'orario d'obbligo ex art. 1 comma 557 L.n° 311/2004;

VISTO Il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo cui "L'art.1, comma 557 della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale".

VISTA la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro", anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto n. 17 dell'08/05/2008, secondo cui, da un lato, l'art. 1 comma 557 della legge n 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria n. 41 del 20/03/2013, secondo cui le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe, (art. 1, C. 557, della L. 311/2004, art.14 CCNL 21 gennaio 2004), vanno computate nella spesa di personale;

VISTA l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali, che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art. 1 della legge n. 296/2006, non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

DATO ATTO, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali "virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento);

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n. 7/contr/1 del giorno 07/02/2011 ha asserito che il concetto di "spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità;

DATO ATTO che la somma presunta necessaria per garantire l'assunzione di cui trattasi riferibile alle 12 ore settimanali , oneri compresi avviene nel rispetto del parametro di cui al predetto art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78, con il parere rilasciato inerente l'oggetto.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia n. 448 del 18/10/2013 nel quale si esamina la differenza tra scavalco di eccedenza e scavalco condiviso, chiarendo che lo scavalco di eccedenza, ex. art.1, comma 557 della L. 311/2004, rientra nel computo dell'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;

Delibera n. «NUMERO DELIBERA» del «DATA SEDUTA». OGGETTO: «OGGETTO»

DATO ATTO che il Comune di Sedini è un Comune con una popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e rilevato che: ➤ il ricorso all'istituto previsto dall'art 1 comma 557 della l. 311/04 è ritenuto ammissibile anche a seguito delle norme in materia di razionalizzazione delle forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni;

➤ scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;

➤ la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

ATTESO altresì che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014 dispone "4- bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11 comma 4-bis, del d.l. n. 90/2014, e verificato il rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTE le attestazioni del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economico finanziaria sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa correlati alla nuova previsione dell'assunzione a tempo pieno e determinato di n° 1 Istruttore amministrativo contabile per 12 ore settimana ex art. 1 comma 557 L. n° 311/2004;

VISTI i vigenti commi 557, 557-bis e 557-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale da parte dei Comuni, in particolare :

RITENUTO inoltre confermare per quanto non integrato con il presente atto la deliberazione della Giunta Comunale n° N° 66 del 22.07.2021 con la quale è stato integrato il Programma triennale di assunzioni del personale e contestualmente è stata ridefinita la dotazione organica dell'Ente;

VISTO in proposito il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato in data 28.10.2021 con verbale n° 17, con il quale l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni normative in materia di personale degli Enti Locali vigenti ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio ex artt. 49 e 147 bis D.L.gs. n° 267/2000;

Con voti Unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa di integrare il Programma triennale del fabbisogno del personale triennio 2021/2023 annualità 2021 – personale a tempo determinato con la seguente previsione :

Area	Profilo professionale	Modalità assunzionale	Periodo presunto
Affari Generali ed economico finanziaria	Istruttore amministrativo contabile cat C 12 ore oltre l'orario di lavoro d'obbligo	Art. 1 comma 557 L. n° 311/2004	Decorrenza 1 novembre 2021

DI confermare per quanto non integrato con il presente atto la deliberazione della Giunta Comunale n° N° 66 del 22.07.2021 con la quale è stato integrato il Programma triennale di assunzioni del personale e contestualmente è stata ridefinita la dotazione organica dell'Ente;

Di individuare quale Responsabile del procedimento assunzionale di n° 1 Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 il Responsabile dell'Area Affari generali ed Economico finanziaria – servizio personale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Affari generali ed Economico finanziaria.

Con separata votazione, con voti Unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000

Delibera n. «NUMERO_DELIBERA» del «DATA_SEDUTA». OGGETTO: «OGGETTO»

Ai sensi dell'artt. 49, comma 1 e 147 bis, TUEL – D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole;

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

(Il Responsabile del Servizio)

(Il Responsabile di Ragioneria)

Il presente verbale, salva l' ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Carta Salvatore

D.ssa Maria Stella Serra

Della su estesa deliberazione, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Amministrativo
Ivan A. Diana

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/11/2021 al 19/11/2021;
- è divenuta esecutiva il giorno 02/11/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell' atto;

Dalla residenza comunale, _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra

Sedini Li: _____

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Stella Serra